

REP. n. 3255/2013



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di gennaio nella sede dell'Unione Roveresca con la seguente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:









- **L'UNIONE ROVERESCA**, codice fiscale 02142980412, in persona del sig. **LANDINI ROBERTO**, nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 10.12.1947, in qualità di Presidente dell'Unione medesima, domiciliato per la sua carica presso la residenza dell'Unione posta in Orciano di Pesaro, p.le delle Ripa n. 1, il quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 del 29.11.2012, esecutiva ai sensi di legge; e tra:

- **il Comune di BARCHI**, codice fiscale 81001750413, in persona del sig. **MARCUCCI SAURO**, nato a Fossombrone (PU) il 09.07.1966, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Barchi, piazza Vittorio Emanuele n. 6, il quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 49 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- **il Comune di CARTOCETO**, codice fiscale 00314620410, in persona della sig.ra **VALERI OLGA**, nata a Corato (BA) il 17.02.1964, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale posta in Cartoceto, via Marcolini n. 4, la quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 del 08.01.2013, esecutiva ai sensi di legge;



- il Comune di MONDOLFO , codice fiscale 81002570414, in persona della sig.ra CONTI CLAUDIA, nata a Ostra Vetere (AN) il 22.03.1970, in qualità di Segretario Generale del Comune medesimo, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale posta in Mondolfo, via Garibaldi n. 1, la quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 118 del 22.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;	
- il Comune di ORCIANO DI PESARO , codice fiscale 81001710417, in persona del sig. BACCHIOCCHI STEFANO, nato a Orciano di Pesaro (PU) il 17.08.1959, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Orciano di Pesaro, piazzale della Ripa n. 1, il quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;	
- il Comune di PIAGGE , codice fiscale 00360520415, in persona della sig.ra TIRSO BELLUCCI MARZIA, nata a Piagge (PU) il 10.03.1957, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Piagge, via Roma n. 12, la quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 47 del 29.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;	 
- il Comune di SALTARA , codice fiscale 00360450415, in persona del sig. CICOLI FABIO, nato a Fano (PU) il 01.09.1956, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in Saltara, piazza Bruno Buozzi n. 5, il quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 72 del	 
	 

29.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- il **Comune di SAN GIORGIO DI PESARO**, codice fiscale 81001910413, in persona del sig. LANDINI ROBERTO, nato a San Giorgio di Pesaro (PU) il 10.12.1947, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale posta in San Giorgio di Pesaro, via Garibaldi n. 62, il quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 67 del 29.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- il **Comune di SERRUNGARINA**, codice fiscale 81001830413, in persona della sig.ra FALCIONI MARTA, nata a Fano (PU) il 19.02.1953, in qualità di Sindaco del Comune medesimo, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale posta in Serrungarina, piazza Serafini n. 1, la quale interveniente nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 70 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 le Unioni di Comuni e i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- che l'Unione Roveresca e i Comuni sopra indicati hanno individuato in tale forma associativa lo strumento giuridico più idoneo per gestire in forma associata le funzioni loro assegnate dalla legge in materia previdenziale e pensionistica;

- che l'Unione Roveresca e i Comuni sopra indicati ritengono che l'esercizio in forma associata di tali funzioni sia la forma più idonea a perseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia, a realizzare

[Signature]

[Signature]

[Signature]

dimissioni volontarie, collocamento a riposo, dispensa, ecc.;

- assistenza tecnica, giuridica e amministrativa nei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità del lavoratore dipendente.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, sono attribuite all'Ufficio tutte le attività di istruttoria, verifica, redazione degli atti e dei modelli previsti dalla normativa vigente.

3. Per le finalità di cui alla presente convenzione, gli enti aderenti mettono a disposizione dell'ente capo-convenzione ogni atto, documento o informazione che si rende necessario. Tali atti, documenti o informazioni sono forniti dall'ente aderente con sistemi che garantiscono la tutela della riservatezza dei soggetti interessati. L'Unione roveresca si impegna a custodire tali informazioni nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e le trattiene per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

4. L'Ufficio associato per le pratiche previdenziali del personale dipendente, inoltre, può proporre servizi aggiuntivi non ricompresi nell'oggetto della presente convenzione, che potranno essere attivati a richiesta di chiunque ne abbia necessità e dietro pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo.

Articolo 2 - ENTE CAPO-CONVENZIONE

1. Quale soggetto capo-convenzione è individuata l'Unione Roveresca che eserciterà le attribuzioni del servizio associato per le pratiche previdenziali del personale dipendente mediante l'utilizzo di proprio personale e/o avvalendosi di prestazioni di servizio con soggetti pubblici o privati

operanti nel settore.

2. Per la realizzazione della presente convenzione, gli enti aderenti conferiscono apposita delega all'ente capo-convenzione al fine di operare, in luogo e per conto degli altri enti, sulle materie disciplinate dal servizio.

Articolo 3 - FINALITA'

1. La gestione del servizio associato per le pratiche previdenziali del personale dipendente è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

2. Per la gestione delle attività dell'ufficio associato, la presente convenzione è finalizzata, in particolare:

a) alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle pratiche previdenziali;


b) ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;

c) ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo ente per mancanza di risorse finanziarie e professionali.

Articolo 4 - PERSONALE, MEZZI, ATTREZZATURE, COLLABORAZIONI.

1. All'Unione Roveresca spetta l'obbligo di mettere a disposizione il proprio personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione delle finalità previste nella presente convenzione.

2. In caso di necessità l'Unione Roveresca potrà procedere ad assunzione di personale a tempo determinato; avvalersi attraverso convenzioni o altre



tipologie di prestazioni delle attività di personale di altre amministrazioni;
stipulare contratti di servizio con soggetti esterni pubblici o privati ed
avvalersi della collaborazione e supporto di enti, società ed organismi già
operanti nel settore. I relativi oneri saranno interamente coperti dall'ente
capo-convenzione.

Articolo 5 - COMITATO TECNICO CONSULTIVO

1. Gli organi di gestione si avvalgono nell'espletamento delle loro funzioni
di un organismo di carattere consultivo denominato "Comitato Tecnico
Consultivo".

2. Tale Comitato è composto come segue:

- a) dal Presidente dell'Unione Roveresca - capo-convenzione o suo
delegato con funzioni di "Presidente";
- b) dal Segretario-Direttore dell'Unione Roveresca;
- c) dal Funzionario Responsabile del Servizio Personale dell'Unione
Roveresca;
- d) da n. 4 Segretari Comunali o Funzionari dei Comuni associati.

3. I componenti di cui alla precedente lettera d) sono nominati dalla Giunta
Esecutiva dell'Unione Roveresca, sentiti i Sindaci dei Comuni associati.

4. Il Comitato Tecnico Consultivo esercita le funzioni consultive e di
proposta in ordine all'attività espletata dall'associazione.

5. Il Comitato Tecnico Consultivo è convocato e presieduto dal Presidente
dell'ente capo-convenzione o, in sua assenza, da un suo allegato.

6. Lo stesso potrà essere convocato anche su richiesta di un terzo (1/3) dei
sindaci dei Comuni convenzionati o legali rappresentanti di altri enti, previa
puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo

G. P.

atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

Articolo 6 – GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria derivante dalla presente convenzione è inserita in appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione dell'Unione Roveresca capo-convenzione.

2. I rapporti finanziari tra i comuni associati sono regolati dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 7 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Per la gestione associata delle pratiche previdenziali, gli enti si impegnano ad istituire nel proprio bilancio le somme necessarie a provvedere alle spese relative, comprensive dei costi forfettari di gestione, compensi vari, consulenze, oneri a carico dell'ente capofila, a qualsiasi titolo.

2. La quota di finanziamento annuale a carico degli enti aderenti, per tutte le spese indicate al precedente comma 1, viene stabilita, in sede di prima applicazione, come segue:

- per i Comuni: Euro 0,43 (zerovirgolaquarantatre) a cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- per i Consorzi, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le ex-Irab: Euro 1.000,00;

- per gli altri enti: Euro 25,00 per ciascun dipendente a tempo indeterminato risultante dal Conto Annuale dell'anno precedente a quello di riferimento.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del servizio associato, le quote di cui sopra potranno essere modificate con apposita deliberazione della

Edi.
Per

Li
humboldt
Ph
Stefano
Gianni
Marina

Giunta esecutiva, sentito il Comitato Tecnico Consultivo.

3. L'importo della quota annuale sarà comunicato agli enti associati entro il 28 febbraio di ogni anno. Gli enti aderenti provvederanno ad erogare la quota di competenza nella misura 50% della somma dell'anno precedente entro il 31/3 e il saldo entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Per il primo anno il contributo sarà calcolato sulla popolazione residente al 31/12/2012.

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre, quanto agli effetti giuridici ed economici, dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. La medesima potrà essere prorogata con appositi atti deliberativi.

2. Gli enti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza su conforme deliberazione del consiglio comunale o comunitario e con avviso da inoltrare tempestivamente al Presidente dell'Unione Roveresca.

3. Il recesso in corso d'anno ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 9 - INGRESSO DI NUOVI ENTI

1. Si prevede la possibilità per altri enti di aderire alla presente convenzione, con apposita deliberazione consiliare, previa intesa con l'Unione Roveresca ente capo convenzione.

2. La compartecipazione dei nuovi enti alle spese di funzionamento dell'Ufficio Associato sarà determinata sulla base del calcolo di cui al precedente articolo 7, comma 2, senza oneri aggiuntivi di alcun genere per gli enti di prima adesione.

Articolo 10 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni e tra essi e l'ente capo-convenzione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto di tre membri, così individuati:

- uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale Marche con funzioni di Presidente;

- uno nominato dal Presidente dell'Unione Roveresca;

- uno nominato dal comune o dai comuni avanzanti contestazioni.


3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva ed inappellabile.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nel Comitato Tecnico Consultivo, con adozione se in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 12 – REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi



dell'articolo 5, comma 2, del DPR 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

UNIONE ROVERESCA

Roberto LANDINI

Comune di BARCHI

Salvo MARCUCI

Comune di CARTOCETO

Oleggio MARI

Comune di CORINALDO

Rosario BORTOLUCCI

Comune di FOSSOMBRONE

Andrea VOLPINI

Comune di FRATTE ROSA

Alessandro AVATROMI

Comune di ISOLA DEL PIANO

Elisabetta MAGNI

Comune di MONDOLFO

Claudia CONTI

Comune di ORCIANO DI PESARO

Stefano BACCHIOCCHI

Comune di PIAGGE

Maria TIRSO BELLUCCI

Comune di SALTARA

Fabio CICOLI

Comune di SAN GIORGIO DI PESARO

Roberto LANDINI

Comune di SERRUNGARINA

Maria FALCIONI